

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 1999, n. 3495.

Art. 1, legge n. 204/1995. Piano di riparto contributo decennale, erogazione saldo 1998. Impegno L. 89.391.741.000, capitolo 43125, esercizio 1999 Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1999, n. 3548.

Comune di Roma. Deliberazione consiliare n. 136 del 18 luglio 1997: controdeduzioni alle proposte di modifiche d'ufficio della Regione Lazio in ordine alla variante alle N.T.A. del piano regolatore generale. Integrazione art. 3. Reiezione Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1999, n. 3563.

Usi civici, comune di Labico. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore della Ditta Marcelli Giovanni Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1999, n. 3586.

Comune di Roma. Conferenza di servizi per l'approvazione della variante in corso d'opera al progetto «Centro Commerciale Casilino», approvato con accordo di programma il 21 novembre 1996, pubblicato sul B.U.R.L. n. 11 del 19 aprile 1997. Ratifica delle determinazioni assunte Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3676.

Comune di Arce (Frosinone). Rettifica delibera di G.R. n. 934 del 2 marzo 1999 di approvazione P.R.G. comunale. Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3693.

Determinazione dei compensi e definizione delle procedure relative agli adempimenti dei commissari *ad acta* nominati per il rilascio delle concessioni edilizie in casi di inadempienza comunale. Legge n. 662/96, art. 2, comma 60. Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3694.

Comune di Castel di Tora (Rieti). Nomina a commissario *ad acta* per approvazione variante generale al piano regolatore generale Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3738.

Comune di Formello (Roma). Variante al P.R.G., completamento di un parcheggio nell'area compresa tra via della Villa e via C. D'Antonio. Legge statale n. 1/78, art. 1, quinto comma. Deliberazione consiliare n. 19 del 24 aprile 1998. Approvazione Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3747.

Criteri, procedure e documentazione per l'accertamento dei requisiti soggettivi in materia di edilizia agevolata. Revoca delibera Giunta regionale 30 luglio 1996, n. 6104 e 20 febbraio 1990, n. 781 Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 1999, n. 3876.

Legge regionale n. 6/99, art. 17. Criteri per la concessione dei contributi e modalità per la presentazione delle domande per l'assegnazione del fondo a sostegno del piano di investimento formativo nei confronti dei piccoli comuni e delle comunità montane Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1999, n. 1039.

Ampliamento del numero dei posti della sede operativa della comunità terapeutica Fratello Sole, sita in S. Severa (Roma), via dei Normanni, 8/10, di cui ai decreti autorizzativi n. 2195 del 20 settembre 1994 e n. 1635 del 4 agosto 1995. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 1183.

Comune di Ariccia (Roma). Varianti alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., art. 14, comma 8, della L.R. 3 giugno 1997, n. 20 (Delibera consiliare n. 77 del 27 luglio 1998). Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1999, n. 1191.

Parziale modifica dei decreti n. 36 del 9 gennaio 1996 e n. 1682 del 6 agosto 1997 di iscrizione all'albo degli enti ausiliari della sede operativa dell'Associazione «Punto Linea Verde», sita in Bracciano (Roma), via della Macchia, s.n.c. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1999, n. 1192.

Parziale modifica dei decreti n. 889 del 26 aprile 1995, n. 2180 del 21 novembre 1996 e n. 324 del 25 febbraio 1998, relativi all'iscrizione all'albo degli enti ausiliari della sede operativa della «Fondazione Italiana Silvestrelli per l'alcolismo» (FISPA), sita in Palestrina (Roma), Convento Sant'Antonio, via Barberini, 3 Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 1200.

Approvazione ed adozione ex art. 27 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazione dell'accordo di programma stipulato in data 19 luglio 1999, per la realizzazione di un «Raccordo ferroviario nel comune di Anagni (Frosinone), allacciato al km. 65+026,962 della variante della linea Roma-Cassino, connessa alla realizzazione dell'interconnessione Frosinone nord con la linea ad alta velocità Roma-Napoli», nonché per l'approvazione del cambio di destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento. Pag. 29

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione 29 luglio 1999, n. 23. Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione Docup Obiettivo 5 B 1994/99. Annualità di programma 1998. Parziale rettifica delibera di Giunta regionale n. 1114 del 9 marzo 1999. Pag. 31

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 GIU. 1999

ADDI' **25 GIU. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - ALEANDRI - CIOFFARELLI - DONATO - META - PIZZUTELLI
ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3623

OGGETTO: Determinazione dei compensi e definizione delle procedure
relative agli adempimenti dei Commissari ad acta nominati per il rilascio
delle concessioni edilizie in casi di inadempienza comunale. L. 662/96,
art.2, comma 60.



LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art.4, commi 1/6, della legge 493/93, come sostituito dall'art.2, comma 60, L.682/96, in caso di inadempienza comunale nel rilascio della concessione edilizia, il soggetto interessato può chiedere al Presidente della Giunta regionale, la nomina di un Commissario ad acta;
- che possono essere nominati Commissari ad acta, oltre che funzionari regionali, anche professionisti esterni in possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico;

RITENUTO opportuno disciplinare gli adempimenti connessi all'espletamento dei relativi poteri sostitutivi nei confronti delle Amministrazioni inadempienti;

RITENUTO opportuno regolare i meccanismi di determinazione del compenso riconoscibile ai Commissari ad acta per le concessioni edilizie, tenuto conto di quanto consentito dalla L.R. 25/7/1996, n.27 recante "norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale";

CONSIDERATO:

- che nella fattispecie trattasi di incarico specifico, finalizzato all'esame dei singoli progetti edilizi ai fini del rilascio della concessione edilizia;
- che per l'assolvimento di tale incarico il Commissario ad acta è tenuto:
 - a) ad acquisire gli atti relativi alla pratica trattata, presso il Comune competente;
 - b) ad esaminare la normativa urbanistico-edilizia vigente nel Comune;
 - c) verificare l'esistenza di eventuali vincoli di natura ambientale o comunque previsti dalle leggi del Settore;
 - d) ad effettuare eventuali sopralluoghi;
- che in relazione a quanto sopra, ai fini della determinazione del compenso ai Commissari ad acta, appare congruo fare riferimento al criterio del compenso onnicomprensivo previsto dalla L.R. n.7 del 9/1/1987 - art.2. - da rapportare alla volumetria prevista dal progetto in esame;
- che il compenso suddetto sarà integrato:
 - A - da un rimborso spese forfettariamente determinato nella misura del 10% del compenso corrisposto;
 - B - da un rimborso spese di viaggio stabilito in base alle tabelle ACl, qualora l'incarico ricada in Comune diverso da quello di residenza del

Commissario ad acta.

C - da una quota pari a L.500.000,- per ogni mese o frazione di mese di ritardo da parte dei Comuni nel mettere a disposizione del Commissario ad acta la documentazione richiesta.

RIENUNTO che, per quanto riguarda i dipendenti regionali, nominati Commissari ad acta per il rilascio delle Concessioni edilizie, l'espletamento delle relative incombenze non costituisce espletamento dei compiti istituzionali e pertanto hanno diritto ai medesimi compensi dei professionisti esterni;

RIENUNTO che alla luce dei suindicati indirizzi possono essere fissati i criteri oggettivi sulla cui base determinare il compenso complessivo da corrispondere da parte del Comune a favore del Commissario ad acta nominato per il rilascio delle concessioni edilizie;

VISTA la L.R. 25 luglio 1996, n.27;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modifiche;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

D E L I B E R A

1) Per lo svolgimento degli incarichi di cui in premessa si definiscono come segue i relativi adempimenti.

A - Il soggetto interessato alla nomina del Commissario ad acta deve presentare alla Regione i seguenti atti:

- domanda con richiesta di nomina del Commissario ad acta;
- Copia dell'invito (Raccomandata RR) al Comune a rilasciare la concessione entro 15 gg;
- elenco documenti presentati al Comune;

B - Il Commissario ad acta per l'espletamento dell'incarico affidatogli procederà come segue:

- Il funzionario regionale incaricato del procedimento, entro 5 giorni dal ricevimento della domanda dal richiedente, predisporre l'atto di nomina dando contestualmente notizia di avvio del procedimento al Comune;

dm

[Handwritten signature]

- nei successivi 10 giorni, l'atto di nomina viene notificato:
 - al Commissario ad Acta nominato, con raccomandata A.R.
 - al richiedente
 - al Comune, con raccomandata A.R.
 - alla Procura regionale della Corte dei Conti;
- entro 10 giorni dalla notifica, il Comune mette a disposizione del Commissario ad acta tutti i documenti relativi alla pratica in esame; qualora la documentazione prodotta risultasse incompleta, il Commissario emetterà un provvedimento di reiezione;
- nei successivi 20 giorni il Commissario ad acta emette il provvedimento, notificandolo al Comune ed all'interessato nonché alla Regione allegando per quest'ultima una relazione.
- La Regione acquisita la relazione ne invia copia alla Procura regionale della Corte dei Conti unitamente alla indicazione delle spese rimaste a carico del Comune.
- i tempi suddetti si raccolgono per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2) Ai dipendenti regionali ed ai liberi professionisti, che ai sensi delle vigenti disposizioni, sono nominati Commissari ad acta per il rilascio delle concessioni edilizie, spetta per l'incarico loro conferito un compenso complessivo lordo, al netto dell'IVA e del contributo previdenziale, se dovuti, così determinato:

fino a mc 3.000	L. 1.500.000=
fino a mc 10.000	L. 2.000.000=
fino a mc 50.000	L. 3.000.000=
oltre mc 50.000	L. 5.000.000=

3) Il suddetto compenso va integrato con:

a) un rimborso spese determinato nella misura del 10% del compenso stabilito;

b) un rimborso spese di viaggio determinato (nel rispetto delle tabelle ACI vigenti), per i Commissari ad acta con incarico fuori del Comune di residenza, come segue:

L. 50.000/giorno per distanze fino a 50 Km dal luogo di residenza.
L.100.000/giorno per distanze tra 51 e 100 Km dal luogo di residenza
L.150.000/giorno per distanze oltre i 100 Km dal luogo di residenza.

c) una quota pari a L.500.000= per un mese o frazione di mese di ritardo, da parte del Comune, nel mettere a disposizione del Commissario ad acta la documentazione richiesta.

- 4) Nessun ulteriore compenso e rimborso spese spettano ai Commissari ad acta qualora non abbiano nei tempi stabiliti assolto l'incarico loro conferito, fermo restando per gli stessi l'obbligo di proseguire e completare l'incarico adottando il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia, entro i successivi trenta giorni dalla scadenza prevista nell'atto di incarico.
- 5) I Commissari ad acta dipendenti regionali espletano l'incarico al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza e, comunque, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta ai sensi della L.R. n.27/1996.
- 6) I compensi sopra detti sono a carico del Comune oggetto di commissariamento.
- 7) Il presente provvedimento non ha efficacia retroattiva e non produce effetti su incarichi già affidati.
- 8) Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 della legge 127/97 e successive modifiche e sarà pubblicato sul BUR del Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to PETRO BADALONE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE